**Rapporto di minoranza**

**7691 R2** 11 febbraio 2020 CANCELLERIA DELLO STATO

**della Commissione Costituzione e leggi**

**sull'iniziativa parlamentare 18 febbraio 2019 presentata nella forma elaborata da Massimiliano Robbiani e cofirmatari per la modifica
dell'art. 60 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP): introduzione dell'obbligo di presentazione del casellario giudiziale di altri Paesi se si è in possesso di una seconda cittadinanza!**

**(v. messaggio 21 agosto 2019 n. 7691)**

# 1. La richiesta dell'iniziativa

L'iniziativa parlamentare elaborata di Massimiliano Robbiani e cofirmatari propone – allo scopo di «*garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini*» – che i candidati alla carica di Municipale, Granconsigliere e Consigliere di Stato «*in possesso di una seconda cittadinanza*» debbano presentare, oltre al «*casellario giudiziale svizzero*», anche il «*casellario del secondo Paese*».

L'iniziativista chiede pertanto di modificare nel seguente modo l'art. 60 cpv. 3 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), concernente le candidature per le elezioni:

*3Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:*

*- la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;*

*- l'estratto del casellario giudiziale* ***svizzero*** *e****, per chi è in possesso di un'altra cittadinanza, anche quello del secondo Paese*** *nelle elezioni cantonali ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 e nell'elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.*

# 2. La posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato – malgrado ammetta che l'atto parlamentare abbia una sua logica,
datoche «*cercherebbe di perseguire l'obiettivo secondo cui l'autorità, e quindi il
cittadino […] ottiene l'informazione su qualsiasi condanna in qualsiasi Paese subita da un candidato*» – non ritiene che «*nella realtà*» questo obiettivo sia raggiungibile, ciò per i seguenti motivi:

- le autorità non sono necessariamente a conoscenza se un cittadino svizzero abbia una o più altre nazionalità;

- esiste la possibilità che le condanne pronunciate all'estero nei confronti di cittadini svizzeri (indipendentemente dal fatto che abbiano anche una o più altre nazionalità) non siano sempre segnalate all'Ufficio federale di polizia. Inoltre, se lo sono, può darsi che la comunicazione non avvenga in maniera tempestiva, visto che l'art. 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale stabilisce che tale comunicazione debba essere trasmessa soltanto «*almeno una volta all'anno*», per cui le «*informazioni su condanne pronunciate all'estero non sempre sono aggiornate*»;

- sempre secondo l'art. 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità svizzere «*non ricevono la comunicazione della condanna di una persona svizzera con la cittadinanza di un altro Stato, se questa è stata condannata sul territorio di questo secondo Stato*».

Il Consiglio di Stato conclude la sua presa di posizione affermando che vi sono «*importanti ragioni pratiche che sconsigliano la modifica proposta nell'atto parlamentare*» e invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare di Massimiliano Robbiani.

# 3. Le riflessioni della minoranza della Commissione

A titolo di premessa, si rileva che l'atto parlamentare fa riferimento alla legge del 7 ottobre 1998. Il 19 novembre 2018 il Gran Consiglio ha accolto la nuova LEDP, entrata in vigore il 1° settembre 2019: la norma che secondo l'iniziativista dovrebbe essere modificata risulta pertanto essere l'art. 47 cpv. 3, che regola il deposito dell'estratto del casellario giudiziale.

Dopo aver sentito in audizione l'8 ottobre 2019 il primo firmatario dell'iniziativa, e averne così compreso le motivazioni che lo hanno spinto a presentare l'atto parlamentare, nella Commissione Costituzione e leggi si sono delineate fra i commissari essenzialmente due differenti posizioni: chi non ne vede l'utilità e chiede di bocciare il testo tout court e chi, sebbene le difficoltà d'applicazione, ne comprende le buone intenzioni.

Durante l'audizione l'iniziativista ha avuto modo di ribadire il fine che questa modifica vorrebbe perseguire, ovvero «*di garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini*», rendendo attenti gli elettori sui trascorsi giudiziari del candidato non solo su suolo elvetico ma anche in Stati terzi. Un principio di trasparenza condivisibile, che la minoranza della Commissione ritiene debba essere sostenuto.

Sebbene anche la minoranza della Commissione sia convinta che questa specifica modifica legislativa non risolva il problema, la ricerca di una soluzione per garantire una maggiore trasparenza verso l'elettore può essere percorribile.

Un candidato con doppia (o plurima) cittadinanza, anche qualora fosse obbligato a presentare il casellario giudiziale per ogni passaporto in suo possesso, non garantirebbe che lo stesso non abbia commesso reati in Stati terzi. Pertanto anche la minoranza della Commissione invita a respingere il testo dell'iniziativa, ma ne sostiene invece l'intento.

## Formulario di autocertificazione

La minoranza della Commissione, in accordo con il primo firmatario, ha deciso di proporre un'alternativa che permetta di raggiungere, o quantomeno tentare di ottenere, i risultati auspicati dall'iniziativa: ogni candidato alla carica di Municipale, Granconsigliere e Consigliere di Stato dovrà sottoscrivere un formulario di autocertificazione che indichi di avere/non avere a suo carico condanne inflitte all'estero.

La minoranza della Commissione è cosciente che questo metodo di autocertificazione non permetta un controllo sistematico della veridicità delle dichiarazioni e che basi le sue fondamenta sul principio della buona fede (principio peraltro in vigore anche in altri atti ufficiali quale la dichiarazione d'imposta), ma permetterebbe però:

- al candidato di essere trasparente con l'elettore;

- alle autorità cantonali di sanzionare il candidato qualora volontariamente abbia dichiarato il falso.

L'introduzione di questa misura non comporterebbe inoltre un incremento significativo dei carichi burocratici; sarebbe difatti sufficiente caricare sul sito del Cantone un documento digitale e stampabile da allegare alla presentazione del casellario giudiziale.

# 4. Conclusioni

La minoranza della Commissione Costituzione e leggi, in base alle considerazioni sopraesposte, invita il Gran Consiglio a ritenere evasa l'iniziativa parlamentare elaborata di Massimiliano Robbiani e cofirmatari "Modifica dell'art. 60 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP): introduzione dell'obbligo di presentazione del casellario giudiziale di altri Paesi se si è in possesso di una seconda cittadinanza!", approvando, quale controprogetto, la proposta di modifica legislativa annessa al presente rapporto.

Per la minoranza della Commissione Costituzione e leggi:

Andrea Censi, relatore

Aldi - Balli - Filippini - Ghisolfi -

Isabella - Rückert

Disegno di

**LEGGE**

**sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 18 febbraio 2019 presentata nella forma elaborata da Massimiliano Robbiani e cofirmatari,

- visto il messaggio 21 agosto 2019 n. 7691 del Consiglio di Stato,

- visto il rapporto di minoranza 11 febbraio 2020 n. 7691 R2 della Commissione Costituzione e leggi,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 è modificata come segue:

**Art. 47 cpv. 3**

3Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:

- la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;

- l'estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 e nell'elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari;

- **il formulario di autocertificazione concernente eventuali condanne inflitte all'estero nelle elezioni cantonali ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 e nell'elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.**

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.